

COMUNE DI VERONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

verbale n. 21 del 28 maggio 2025

Oggi, 29 maggio 2025, si è riunito, in video collegamento, il collegio dei revisori del Comune di Verona per l'esame della seguente proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.16/2025 ad oggetto "GESTIONE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER IL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO EX ART.193 D.LGS. 267/2000 E OPERAZIONI DI VARIAZIONI E ASSESTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000" .

A seguito dell'esame della documentazione messa a disposizione dall'Ente il collegio rilascia il seguente parere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Claudio Girardi
(Presidente)
(F.to digitalmente)

dott. Giancarlo Golin
(componente)
(F.to digitalmente)

dott. Antonio Zugno
(componente)
(F.to digitalmente)

COMUNE DI VERONA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico Enti Locali, ovvero il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2024;
- il Rendiconto della gestione finanziaria 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2025;

ESAMINATA

la seguente proposta di deliberazione di Consiglio n.32/2025 ad oggetto "GESTIONE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER IL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO EX ART.193 D.LGS. 267/2000 E OPERAZIONI DI VARIAZIONI E ASSESTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000".

PRESO ATTO

1) che l'articolo 193 del TUEL prevede che:

- "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui

all'art. 162, comma 6.

- Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

2) che l'articolo 175, comma 8, del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

RILEVATO

- che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;

- che, al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

- che l'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

- che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

- che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193". Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

- che l'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", al punto 4.2 precisa che "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

CONSTATATO

a. che il rendiconto 2024 ha evidenziato un risultato di amministrazione di euro 253.936.084,32 così composto:

• Parte accantonata	euro	123.944.701,34
• Parte vincolata	euro	65.502.228,34
• Parte destinata agli investimenti	euro	7.786.046,07
• Parte disponibile	euro	56.703.108,57

b. che l'avanzo di amministrazione così descritto è stato nel frattempo applicato al bilancio in corso nei seguenti termini:

scomposizione avanzo di amministrazione 2024	importi	determina n. 916 del 10/03/2025	deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13/03/2025	determina n. 1908 del 06/05/2025	salvaguardia e assestamento (proposta n.58/2023)	Disponibilità
Parte accantonata	123.944.701,34					123.944.701,34
Parte vincolata	65.502.228,34	86.198,91	341.159,30	10.533,25	8.006.260,20	57.058.076,68
Parte destinata agli investimenti	7.786.046,07					7.786.046,07
Parte disponibile	56.703.108,57					56.703.108,57
totale	253.936.084,32	86.198,91	341.159,30	10.533,25	8.006.260,20	245.491.932,66

L'Organo di Revisione

PROCEDE

all'esame della proposta di deliberazione per la parte relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). Al riguardo rileva come il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente così come la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione (congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2).

Alla luce di quanto fino ad ora esaminato ed osservato la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2025-2027 risulta quindi dal prospetto che si allega alla presente relazione.

I Dirigenti Responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato poi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per

adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Con l'operazione di assestamento in esame, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione vincolato di euro 8.006.260,20 di cui euro 7.728.761,59 per spese correnti vincolate ed euro 277.498,61 per spese in conto capitale vincolate.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate come segue:

ANNUALITA' 2025

		ENTRATE	SPESE
APPLICAZIONE AVANZO		8.006.260,20	
MAGGIORI (compreso FPV)	CO	6.228.041,10	14.237.801,30
MINORI (compreso FPV)	CO	0,00	3.500,00
TOTALE A PAREGGIO	CO	14.234.301,30	14.234.301,30
MAGGIORI	CA	6.228.041,10	12.617.801,30
MINORI	CA	0,00	3.500,00
TOTALE A PAREGGIO	CA	6.228.041,10	12.614.301,30

ANNUALITA' 2026

		ENTRATE	SPESE
MAGGIORI (compreso FPV)	CO	3.653.546,00	3.653.546,00
MINORI (compreso FPV)	CO	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	CO	3.653.546,00	3.653.546,00

ANNUALITA' 2027

		ENTRATE	SPESE
MAGGIORI (compreso FPV)	CO	3.297.995,00	3.297.995,00
MINORI (compreso FPV)	CO	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	CO	3.297.995,00	3.297.995,00

Si richiama inoltre l'art. 193 del TUEL (1^ comma) che prevede quanto segue: *“Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”*.

Ai fini della verifica degli equilibri interni al bilancio la proposta di variazione in esame presenta la situazione:

2025					
DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI CASSA	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI CASSA
TOTALE ENTRATE CORRENTI (compresa applicazione avanzo di amministrazione per € 7.728.761,59)	13.296.535,89	5.567.774,30	TOTALE SPESE CORRENTI	13.296.535,89	11.676.535,89
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (compresa applicazione avanzo di amministrazione per € 277.498,61)	937.765,41	660.266,80	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	937.765,41	937.765,41
TOTALE ENTRATE	14.234.301,30	6.228.041,10	TOTALE SPESE	14.234.301,30	12.614.301,30

2026					
DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA		DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.356.246,00		TOTALE SPESE CORRENTI	3.356.246,00	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	297.300,00		TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	297.300,00	
TOTALE ENTRATE	3.653.546,00		TOTALE SPESE	3.653.546,00	

2027					
DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA		DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.297.995,00		TOTALE SPESE CORRENTI	3.297.995,00	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	0,00		TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	
TOTALE ENTRATE	3.297.995,00		TOTALE SPESE	3.297.995,00	

PRESO ATTO CHE

con la proposta di deliberazione in esame l'ente provvede anche ad **aggiornare**:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli esercizi 2025 – 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2025 del Comune di Verona (allegato B alla proposta);
- il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027 come da elenco allegato (allegato C alla proposta),

oltre che ad **integrare**:

- la Sezione Operativa - 4.3 relativa a Opere pubbliche a sostenibilità, opere di urbanizzazione a scomputo e opere ex art.20 D.Lgs. 50/2016 della Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027 in relazione a:

- PUA 719-362 Agno 2000;

TENUTO CONTO

- ✓ della documentazione ricevuta dagli uffici dell’Ente;
- ✓ dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti/Responsabili di servizio coinvolti nell’iter amministrativo delle proposte di deliberazione in questione,

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di bilancio (allegato)
- che il bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2025 – 2027 risulta così assestato:

		COMPETENZA 2025	CASSA	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
PARTE I – ENTRATA					
Previsioni iniziali	E.	687.900.267,99	1.250.829.993,79	848.564.102,37	546.410.468,97
Previsioni definitive	E.	873.467.127,56	974.647.193,19	887.974.965,79	550.897.800,10
PARTE II – SPESA					
Previsioni iniziali	E.	687.900.267,99	1.062.191.464,98	848.564.102,37	546.410.468,97
Previsioni definitive	E.	873.467.127,56	817.311.076,30	887.974.965,79	550.897.800,10

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 32/2025 ad oggetto “GESTIONE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER IL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO EX ART.193 D.LGS. 267/2000 E OPERAZIONI DI VARIAZIONI E ASSESTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000”.

Verona, 29.05.2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Claudio Girardi
(Presidente)
(F.to digitalmente)

dott. Giancarlo Golin
(componente)
(F.to digitalmente)

dott. Antonio Zugno
(componente)
(F.to digitalmente)



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		251.887.865,99			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		12.994.240,86	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese 2.04 Altri trasferimenti di capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		394.125.462,70	376.491.812,16	369.868.167,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			1.161.000,00	1.113.500,00	612.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		405.930.180,68	367.049.862,11	368.289.324,54
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			16.895.936,13	16.895.936,13	17.124.436,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.264.233,93	260.102.510,05	3.191.343,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			1.161.000,00	1.113.500,00	612.500,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.074.711,05	-250.660.560,00	-1.612.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		8.166.653,05	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		7.161.000,00	263.913.500,00	1.612.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			1.161.000,00	1.113.500,00	612.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			13.252.942,00	13.252.940,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		277.498,61	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		76.536.476,33	11.158.000,00	4.275.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		257.212.796,01	376.171.153,63	52.600.632,56
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		7.161.000,00	263.913.500,00	1.612.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	256.800.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		326.865.770,95	123.415.653,63	55.263.132,56
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>11.158.000,00</i>	<i>4.275.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	-256.800.000,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	256.800.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		13.252.942,00	13.252.940,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			13.252.942,00	13.252.940,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso di prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidita'	(-)		8.166.653,05		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			5.086.288,95	13.252.940,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Voci (H) e (P): In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Equilibrio di parte corrente (O): La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.